



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento Salute e politiche sociali**

Via Gilli n. 4 – 38121 Trento

T +39 0461 494171

F +39 0461 494159

pec dip.salute@pec.provincia.tn.it

@ dip.salute@provincia.tn.it

web [www.trentinosalute.net](http://www.trentinosalute.net)

Ai Responsabili dei Servizi socio-assistenziali  
delle Comunità di Valle del Trentino  
del Comune di Trento,  
del Comune di Rovereto

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati  
in ambito socio-assistenziale e socio sanitario  
in Provincia Autonoma di Trento

e, p.c. Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  
UPIPA  
Federazione Trentina Cooperative  
Consolida  
Consulta per le Politiche Sociali  
OO.SS.

LORO SEDI

D337/S144/2022/22.15.3-2021-4/FS/HF/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: **AGGIORNAMENTO APRILE 2022** - Indicazioni per la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari connesse allo stato di emergenza da Covid-19

Facendo seguito all'emanazione del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 avente ad oggetto *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza* si comunica che la collaborazione ZIP di cui all'allegato 1, delle *“Linee di Indirizzo per l'erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale connesse alla pandemia COVID-19”*, terminerà con la data del 30 aprile 2022.

Ne consegue che non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime.

Si coglie l'occasione per porre l'attenzione su quanto disposto, in particolare, all'art. 4, comma 2 e all'art. 8, comma 2, del decreto sopra citato.

La prima disposizione introduce una disciplina a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022, al fine di estendere il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto.

Ne consegue che non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime.

La seconda, estende fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale (e con esso l'apparato sanzionatorio che estende fino alla medesima data l'efficacia di un'eventuale sospensione) per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021 e comunque in tutte le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

Anche le disposizioni relative all'accesso di visitatori alle strutture presso a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, sono state prorogate fino al 31.12.2022.

Rimangono dunque valide, fino al 31 dicembre 2022, le indicazioni fino ad ora formulate dal Dipartimento Salute e Politiche Sociali in materia di obbligo vaccinale.

Si precisa inoltre che, a conferma dell'interpretazione data dal Dipartimento Salute e Politiche Sociali, il decreto legge 24/2022 stabilisce che in favore del lavoratore con guarigione da COVID-19 viene disposta la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.

Infine per quanto concerne l'efficacia delle linee di indirizzo provinciali sopra citate, si comunica che le stesse rimangono valide salvo quanto diversamente disposto dalle recenti disposizioni introdotte con la decretazione d'urgenza.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
- dott. Giancarlo Ruscitti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

FS/HF